



LISTA UNIVERSITÀ DELLO STUDENTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE E STUDENTESSA LAVORATRICE

Articolo 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore e studentessa lavoratrice nell'ambito dell'Università.
2. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati studenti e studentesse lavoratori/trici coloro che svolgano un'attività lavorativa documentabile, sia essa subordinata, autonoma o professionale, nel settore pubblico o privato.
3. La condizione di lavoratore/trice può essere comprovata mediante autocertificazione corredata da copia del contratto di lavoro o da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro contenente informazioni equivalenti a quelle riportate nel contratto.

Articolo 2 – Procedura per il Riconoscimento dello Status

1. Gli studenti e le studentesse che intendano ottenere il riconoscimento dello status di lavoratore/trice devono presentare apposita istanza alla Segreteria Studenti, allegando la documentazione richiesta, ovvero autocertificazione e copia del contratto lavorativo o dichiarazione del datore di lavoro contenente informazioni equivalenti.
2. La Segreteria Studenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti, procede al riconoscimento dello status e all'annotazione nei registri accademici.
3. Gli studenti e le studentesse riconosciuti come lavoratori/trici sono tenuti/e a comunicare tempestivamente alla Segreteria Studenti ogni variazione relativa ai requisiti dichiarati.
4. Il mantenimento dello status di studente/ssa lavoratore/trice è subordinato alla verifica congiunta delle seguenti condizioni:
 - a) Persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della richiesta;
 - b) Conseguimento di almeno 32 crediti formativi universitari (CFU) per ogni Anno Accademico.

Articolo 3 – Benefici e Agevolazioni

1. Gli studenti e le studentesse riconosciuti come lavoratori/trici possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
 - a) Assegnazione di un tutor accademico per il supporto nello svolgimento del percorso di studi;
 - b) Possibilità di partecipare alle lezioni in modalità online sincrona o di usufruire delle relative registrazioni, ove disponibili;
 - c) Riconoscimento della condizione di frequentante sulla base della sola visione delle registrazioni, salvo per i corsi che prevedano obbligo di presenza fisica;
 - d) Facoltà di concordare con il docente una data alternativa per l'appello d'esame, previa motivata richiesta;
 - e) Accesso a sessioni di ricevimento online qualora impossibilitati/e a partecipare negli orari di ricevimento ordinari.



LISTA UNIVERSITÀ DELLO STUDENTE

2. Il Consiglio del Corso di Studio ha facoltà di definire ulteriori agevolazioni e modalità organizzative e didattiche a favore degli studenti e delle studentesse lavoratori/trici.

Articolo 4 – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali vigenti in materia di diritto allo studio e organizzazione didattica.